



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia - Tempio

ORDINANZA N°21 DEL 05/04/2019

Oggetto: **DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIO.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo generale di porre in essere ogni azione idonea a prevenire e ridurre la quantità di rifiuti valorizzando lo studio e le buone pratiche per favorire il massimo recupero di risorse e la non dispersione delle stesse nell'ambiente;
- in particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica o ancor peggio destinati a inquinare l'ambiente;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sin dalla loro produzione che si aggrava in fase di smaltimento sia lecito che illecito;
- i bastoncini cotonati per le orecchie, comunemente definiti "Cotton Fioc", aventi il bastoncino realizzato in materiale plastico, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo poi scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l'inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare. Con le loro dimensioni ridotte rendono praticamente impossibile l'ipotesi di recuperarli una volta dispersi sulle spiagge o in mare;
- l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432:200/AC:2005) la quale prevede che dal 2010 tutti i sacchetti di polietilene vengano sostituiti con quelli in materiali biodegradabili;
- l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei sacchetti monouso: si ridurrebbero le emissioni di CO2 (produzione) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti e quindi alla tutela del territorio di questo Comune;
- a fronte del costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani e nei mari e ai danni che ne conseguono, è di recentissima adozione a livello europeo la proposta di nuove norme volte alla graduale eliminazione dei prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d'Europa;
- seppur in assenza di uno specifico divieto legislativo di usare e commercializzare stoviglie non compostabili, la scelta di limitarne l'uso è in linea con le normative e le direttive comunitarie vigenti sulla riduzione dei rifiuti e sul potenziamento dei sistemi di riciclo;

CONSIDERATO CHE il Comune di Arzachena, in virtù della sua vocazione turistica legata alle bellezze naturalistiche, vuole contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente e si riversano in mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l'ecosistema. In tale ottica, l'Amministrazione Comunale di Arzachena si prefigge le seguenti finalità:

- ridurre la produzione di rifiuti durante la stagione estiva;

- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche;
- utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

RITENUTO opportuno assumere le iniziative finalizzate anche alla riduzione del fenomeno del “*marine litter*” che proprio nel Mediterraneo avanza minaccioso in quanto i rifiuti galleggianti e spiaggiati sono soprattutto di materiale plastico, spesso usa e getta. Fenomeno che, ancora più negativamente, finisce per introdurre nel ciclo alimentare dei pesci e, dunque, dell'uomo, microparticelle di origine plastica;

RITENUTO pertanto necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di sacchetti monouso per la spesa non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla completa eliminazione di esso, disciplinando, con la presente, le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio di questo Comune;

INDIVIDUATE le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

- a. gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
- b. gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire per utilizzo e asporto agli acquirenti, esclusivamente, Cotton Fioc, Posate, Piatti, Bicchieri, Cannucce, Sacchetti monouso, Palloncini e simili, in materiale biodegradabile e compostabile;
- c. i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche, sagre, concerti, mercatini, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente Posate, Piatti, Bicchieri, Cannucce, Sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, in quanto minimizzare e praticare la differenziazione dei rifiuti per questa Amministrazione è segno di civiltà;

DATO ATTO CHE rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti nei casi di “Igiene Pubblica” ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice dell'Ambiente”;

ORDINA

1. nelle more dell'approvazione di apposito *Regolamento Comunale per la Vivibilità Urbana e per la Qualità della Vita*, a decorrere dal **01 Giugno 2019**, a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Arzachena e agli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, **il divieto di vendita per asporto e uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili**. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori di utilizzare i materiali giacenti nei rispettivi depositi comunque entro e non oltre il 01/07/2019;

1. Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

- a. *gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;*
- a. *gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire agli acquirenti per utilizzo e asporto esclusivamente, Cotton Fioc, Posate, Piatti, Bicchieri, Cannucce, Palette di gelati, frullati e granite, Stoviglie in genere ed i loro imballaggi, Sacchetti monouso, Palloncini e simili, in materiale biodegradabile e compostabile;*

b. *i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, cannuce, palette di gelati, frullati e granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile, in quanto minimizzare e praticare la differenziazione dei rifiuti per questa Amministrazione è segno di civiltà;*

E' FATTO OBBLIGO

Alla luce di quanto sopra, a tutti i residenti e visitatori di questo Comune, **di utilizzare esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori, cannuce, palloncini e simili, palette di gelati, frullati e granite, stoviglie in genere ed i loro imballaggi, e sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile**, con particolare riferimento alle aree soggette ad una maggiore tutela naturalistica quali **tutti gli arenili** del territorio comunale di Arzachena, **siti archeologici, pinete e parchi pubblici;**

DISPONE

Che la presente Ordinanza ha efficacia a decorrere dal 01/06/2019, considerando la valenza del divieto assoluto di utilizzo e commercializzazione per asporto solo a partire dal 01/07/2019;

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente. Gli esercenti le attività commerciali potranno ritirare copia della presente Ordinanza Sindacale presso gli Uffici di: Segreteria del Sindaco, Ufficio Ambiente di questo Ente.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sardegna ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

La presente O.S. viene trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza, al Comando di Polizia Municipale, al Comando della Stazione locale dei Carabinieri di Arzachena e Porto Cervo, Polizia di Stato Commissariato di Porto Cervo, Capitaneria di Porto di La Maddalena e Capitaneria di Porto di Golfo Aranci;

Di trasmettere la presente Ordinanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Di divulgare la presente Ordinanza tra gli operatori economici e commerciali di questo territorio comunale.

IL SINDACO

Avv. Roberto Ragnedda

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ed ii., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)